

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1999

che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 2425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/567/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

Negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, le partite di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova e gameti, devono essere scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato I.

- (1) considerando che negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute gli animali d'acquacoltura sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS) possono trasmettere le malattie qualora provengano da aziende dove si è manifestata una malattia;
- (2) considerando che, al fine di evitare la trasmissione di malattie, occorre garantire che detti animali d'acquacoltura siano scortati da un certificato attestante che provengono da un'azienda non contaminata da IHN e da VHS;
- (3) considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, sono autorizzati i movimenti di pesci vivi, nonché delle relative uova o gameti, da aziende contaminate verso altre aziende contaminate dalla stessa malattia;
- (4) considerando che, per prevenire la diffusione delle malattie presenti in tali pesci, occorre prevedere una certificazione speciale;
- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 2

Negli scambi intracomunitari da un'azienda contaminata da una malattia di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE verso altre aziende contaminate dalla stessa malattia, le partite di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova o gameti, devono essere scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.

Articolo 3

I certificati di cui agli articoli 1 e 2 devono:

- essere redatti almeno nella(e) lingua(e) dello Stato membro destinatario;
- scortare i pesci, nonché le relative uova o gameti, nell'esemplare originale;
- essere costituito da un unico foglio;
- essere rilasciato per un unico destinatario.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

ALLEGATO I

MODELLO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i pesci d'allevamento vivi sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale e per le relative uova e gameti negli scambi intracomunitari tra zone non approvate

Numero codificato ⁽¹⁾

I. Origine della partita

Stato membro di origine :

Azienda d'origine:

Nome:

Indirizzo:

II. Descrizione della partita

	Animali vivi	Uova	Gameti
Specie:			
Nome comune			
Nome scientifico			
Quantitativo:			
Numero			
Peso totale			
Peso medio			

III. Destinazione della partita

Stato membro destinatario:

Destinatario:

Nome:

Indirizzo:

Luogo di destinazione:

IV. Mezzo di trasporto

Natura:

Identificazione:

⁽¹⁾ Emesso dal servizio ufficiale.

V. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto certifica che gli animali oggetto della presente partita:

- non presentavano alcun segno clinico di malattia il giorno del carico;
- non sono destinati alla distruzione o alla macellazione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia elencata nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;
- non provengono da un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria, in particolare da un'azienda contaminata da necrosi ematopoietica infettiva e da setticemia emorragica virale, e non sono stati in contatto con animali provenienti da una simile azienda,

o che le uova e/o i gameti oggetto della presente partita sono stati ottenuti da animali che soddisfano tali criteri.

Fatto a, il

Nome del servizio ufficiale:

Nome e qualifica del firmatario (nome in stampatello):

Firma ^(?):



^(?) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello della stampa.

ALLEGATO II

MODELLO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i trasporti intracomunitari di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova o gameti, provenienti da allevamenti contaminati da necrosi ematopoietica infettiva e da setticemia emorragica virale e destinati ad un'altra azienda contaminata

Numero codificato ⁽¹⁾

I. **Origine della partita**

Stato membro destinatario:

Azienda d'origine:

Nome:

Indirizzo:

II. **Descrizione della partita**

	Animali vivi	Uova	Gameti
Specie:			
Nome comune			
Nome scientifico			
Quantitativo:			
Numero			
Peso totale			
Peso medio			

III. **Descrizione della partita**

Stato membro destinatario:

Destinatario:

Nome:

Indirizzo:

Luogo di destinazione:

IV. **Mezzo di trasporto**

Natura:

Identificazione:

⁽¹⁾ Emesso dal servizio ufficiale.

V. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto certifica che:

- 1) I pesci oggetto della presente partita ^(?):
 - a) provengono da un'azienda contaminata da necrosi ematopoietica infettiva e/o da setticemia emorragica virale e sono destinati ad un'azienda contaminata dalla(e) stessa(e) malattia(e);
 - b) non presentavano alcun segno clinico di malattia il giorno del carico;
 - c) sono trasportati su un mezzo di trasporto che è stato sigillato dopo il carico mediante un sigillo recante la seguente identificazione:;

e che il trasportatore dei pesci ha adottato le misure atte a garantire che i pesci possano essere trasportati in condizioni di sopravvivenza ottimali senza cambiare l'acqua di trasporto.
- 2) Le uova e/o i gameti oggetto della presente partita provengono da un'azienda contaminata da necrosi ematopoietica infettiva e/o da setticemia emorragica virale e sono destinati ad un'azienda contaminata dalla(e) stessa(e) malattia(e) ^(?).

Fatto a, il

Nome del servizio ufficiale:

Nome e qualifica del firmatario (nome in stampatello):

Firma ^(?):



^(?) Cancellare la dicitura inutile.

^(?) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.